

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019

342/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA DISPONIBILITÀ DI ISAB S.R.L., PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME 91/14 NELL'ANNO 2016

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 761/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 761/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 841/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 841/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2018, 348/2018/R/eel;

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 3 aprile 2017, prot. Autorità 13177, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Isab S.r.l. (di seguito: Isab), del 29 settembre 2017, prot. Autorità 32277, del 4 ottobre 2017 (di seguito: prima comunicazione Isab);
- la comunicazione di Terna, del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17150, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 7 giugno 2018, prot. Autorità 18067, dell'8 giugno 2018 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Isab, del 21 dicembre 2018, prot. Autorità 36679, del 28 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione Isab);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 22 marzo 2019, prot. Autorità 7071, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA, del 26 marzo 2019, prot. Autorità 7505, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Isab, del 3 aprile 2019, prot. Autorità 8650, del 4 aprile 2019 (di seguito: terza comunicazione Isab);
- la comunicazione di Isab, del 26 aprile 2019, prot. Autorità 10688, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Isab);
- la comunicazione di Isab, del 26 aprile 2019, prot. Autorità 10689, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Isab);
- la comunicazione di Isab, del 3 maggio 2019, prot. Autorità 11204, di pari data (di seguito: sesta comunicazione Isab);
- la lettera della DMEA, del 26 giugno 2019, prot. Autorità 17014, di pari data (di seguito: terza lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 9 luglio 2019, prot. Autorità 18686, dell'11 luglio 2019 (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;

- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell’ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell’elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:
 - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell’anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06);
 - capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: unità essenziali addizionali);
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall’1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell’intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell’entrata in operatività dell’intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- conseguentemente, nell’anno 2016, il regime 91/14 è stato applicato agli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 e alle unità essenziali addizionali per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il giorno 27 maggio, senza soluzione di continuità (di seguito: periodo di riferimento dell’anno 2016);
- gli impianti Impsud e Isab Energy di Isab, essendo costituiti da unità essenziali addizionali, sono stati inseriti, da Terna, nell’elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l’anno 2016;
- con la deliberazione 761/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Isab, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30,

l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo trimestre dell'anno 2016 per gli impianti Isab Energy e Impsud;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto del comma 3.1, lettera z), e del comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione Isab, come integrata e modificata con la seconda comunicazione omonima, Isab ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, in relazione agli impianti Impsud e Isab Energy;
- ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per il periodo di riferimento dell'anno 2016, ivi inclusi gli impianti Impsud e Isab Energy;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera bb), e del comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, come integrata e modificata con la quarta comunicazione omonima a seguito della terza lettera DMEA, Terna ha reso disponibile all'Autorità una relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y), e del comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale che è soggetto al regime 91/14 senza essere ammesso al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso medio storico di indisponibilità dell'impianto medesimo risulti inferiore al minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno nella quale è stato applicato il regime 91/14;
- in relazione a ciascuno degli impianti Impsud e Isab Energy, con la prima comunicazione Terna, come modificata dalla terza comunicazione omonima, Terna ha trasmesso all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per il periodo di riferimento dell'anno 2016; con

riferimento all'impianto Isab Energy, al fine di tenere conto del processo di trasformazione cui è stata soggetta una delle unità dell'impianto medesimo, Terna ha escluso detta unità dal calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Isab Energy per l'anno 2015; quest'ultimo tasso, che è quello già applicato per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2015, rileva anche per il calcolo del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, essendo una delle variabili del tasso medio storico con cui è confrontata l'indisponibilità relativa al 2016;

- con la terza, la quinta e la sesta comunicazione Isab, detto utente ha fornito i documenti e le informazioni integrative richieste con la prima e la seconda lettera DMEA, in merito al contenuto dell'istanza di reintegrazione avanzata con la prima e la seconda comunicazione Isab;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, con la quarta comunicazione Isab, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera u), e 65.14 prevede, fra l'altro, che, in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni in cui, nell'anno considerato, si applica il regime 91/14 e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
- gli impianti Impsud e Isab Energy producono flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre, dall'istanza di reintegrazione avanzata da Isab, emerge che i costi fissi e i ricavi fissi relativi agli impianti Impsud e Isab Energy sono indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
- i commi 3.1, lettera t), e 3.4 prevedono che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea:
 - i costi fissi e i ricavi rilevanti per la reintegrazione siano al netto dei ricavi relativi a energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale e/o a vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica;
 - in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata nel periodo di riferimento;
- con la terza e quinta comunicazione Isab, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità, per ciascun impianto nella propria disponibilità, i dati di competenza del periodo di riferimento dell'anno 2016 in relazione alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale e agli altri flussi energetici generati dagli impianti medesimi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Isab con la prima comunicazione Isab, come integrata e modificata con le comunicazioni Isab dalla seconda alla sesta, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti e impregiudicati gli esiti delle istruttorie avviate a seguito delle istanze di rettifica avanzate con riferimento a periodi precedenti rispetto al periodo di riferimento dell'anno 2016;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo agli impianti Impsud e Isab Energy per il periodo di riferimento dell'anno 2016, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i ricavi attinenti al mercato del giorno prima *ex* commi 4.4 e 65.3;
 - i ricavi relativi al mercato infragiornaliero *ex* commi 3.1, lettera o), e 65.3.2;
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Isab non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo:
 - gli oneri corrispondenti agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, per la parte che Isab ha classificato tra gli altri costi fissi riconosciuti di natura operativa *ex* commi 3.1, lettera w), e 65.19, in quanto trattasi di costi capitalizzati;
 - i costi fissi per trasformare un sottoprodotto del processo di gassificazione in prodotto commerciabile, in quanto si è già tenuto conto degli stessi e degli associati proventi nel costo di produzione di uno dei combustibili che alimenta l'impianto Isab Energy;
 - i costi fissi per materiale prelevato dal magazzino dell'impianto Impsud e utilizzato per il processo di raffinazione, poiché non risulta attribuibile alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
 - gli accantonamenti che Isab ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
 - le spese di rappresentanza, per il dopolavoro, per l'acquisto di libri e riviste e per l'organizzazione di manifestazioni sociali e culturali, in quanto non strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto;
- per la determinazione del Corrispettivo, includere tra i ricavi conseguiti i contributi pubblici indicati da Isab con la terza comunicazione in relazione all'impianto Impsud, ai sensi dei commi 3.1, lettera t), e 65.4, lettera d);
- ai sensi dei commi 3.1, lettere u) e v), e 65.14, 65.15 e 65.17, prevedere che:
 - siano escluse, dall'elenco dei cespiti che rilevano per la determinazione del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, le immobilizzazioni interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio civilistico attinente all'anno 2015 e quelle acquisite in data successiva al termine del regime 91/14;

- la quota di ammortamento e remunerazione delle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte del periodo di riferimento dell'anno 2016 sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni in cui, nell'anno considerato, si applica il regime 91/14 e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
- in relazione ai costi fissi e ai ricavi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della quota parte attinente alla produzione medesima e ai sensi dei commi 3.1, lettera t), e 3.4, il peso della produzione stessa nel periodo di riferimento dell'anno 2016 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto nel periodo medesimo; il sopra menzionato peso è calcolato sulla base dei dati forniti da Isab con la terza e quinta comunicazione omonima e sostituisce quello adottato da Isab, che si riferisce a un periodo anteriore al periodo di riferimento dell'anno 2016;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo – come risultanti dalle modifiche sopra descritte - in quanto si sono verificate, per l'impianto Impsud, le condizioni previste dai commi 3.1, lettera y), e 65.22 in tema di indisponibilità; a tal fine, si adottano i tassi di indisponibilità elaborati da Terna e si definisce il fattore di abbattimento dei costi fissi riconosciuti come rapporto tra l'eccesso effettivo di indisponibilità rispetto all'indisponibilità media storica e il complemento a uno del tasso medio storico di indisponibilità; questa metodologia, che deriva dalla disposizione del comma 65.22 e che è stata applicata sin dall'anno 2011, consente, a differenza del metodo applicato da Isab per l'impianto Impsud, di assicurare che, in caso di integrale indisponibilità, si azzerino i costi fissi riconosciuti, preservando, di conseguenza, l'incentivo a presidiare l'operatività della capacità produttiva

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca a Isab, nei termini di cui in premessa e per gli impianti Impsud e Isab Energy, i Corrispettivi per il periodo di riferimento dell'anno 2016, i cui importi sono indicati nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto precedente entro il 31 agosto 2019;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad Isab;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini